



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SUL MERCATO LIBERO PER IL RISCALDAMENTO DELLE
SEDI, LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E USI INDUSTRIALI DI VERITAS SPA**



Sommario

Art. 1.	Oggetto della fornitura	4
Art. 2.	Dichiarazioni d'impegno	4
Art. 3.	Stipula del contratto	4
Art. 4.	Corrispettivi e loro indicizzazione.....	4
Art. 5.	Capacità giornaliera e penali	7
Art. 6.	Conguagli a consuntivo.....	7
Art. 7.	Modificazioni del sistema tariffario.....	7
Art. 8.	Fissazione del prezzo	7
Art. 9.	Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale	9
Art. 10.	Fatturazione termini e modalità di pagamento	9
Art. 11.	Obblighi del Fornitore.....	9
Art. 12.	Penalità	10
Art. 13.	Risoluzione del Contratto	10
Art. 14.	Cessione.....	11
Art. 15.	Interpretazione degli atti contrattuali, controversie e foro competente	11
Art. 16.	Elezione di domicilio	11
Art. 17.	Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 18.	Legislazione, Giurisdizione e Controversie	11

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
- **Cg:** Capacità massima giornaliera in Sm³/giorno dell'utenza REMI
- **DE:** Direttore di Esecuzione del Contratto individuato nell'ing. Alessandro De Pol
- **Distributore locale:** Gestore della rete locale di distribuzione del gas
- **Fissazione:** Operazione di fissazione del prezzo
- **Fornitore:** Impresa aggiudicataria della presente fornitura definita anche come "Appaltatore"
- **Id:** Indice energetico
- **Ω:** Spread, valido per tutto il periodo contrattuale, in centesimi di euro/Sm³
- **Parti** – VERITAS SpA e il Fornitore aggiudicatario della presente fornitura
- **PCS:** Potere calorifico superiore espresso in MJ/Sm³
- **Pg:** Quantitativo di gas prelevato sull'utenza REMI dalle ore 06:00 alle ore 06:00 del giorno successivo
- **Pg_{max}:** Quantitativo massimo giornaliero di gas prelevato sull'utenza REMI del mese di riferimento
- **RUP:** Responsabile unico del Progetto individuato nell'ing. Alessandro De Pol
- **Sm³ (o Smc):** Metro cubo di gas misurato alla temperatura di 15° C e alla pressione di 1,01325 bar
- **Trasportatore:** Gestore della rete nazionale dei metanodotti. Attualmente Snam Rete Gas S.p.A.

Art. 1. Oggetto della fornitura

1. Il presente CSA disciplina le condizioni di fornitura di gas naturale sul libero mercato per le utenze di VERITAS per uso tecnologico, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria distribuito tramite rete locale per il periodo contrattuale.
2. Nell'ALLEGATO 1 al presente CSA, sono indicate le stime mensili, indicative e non vincolanti, per ogni anno di fornitura per tutte le utenze oggetto dell'appalto.
3. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
4. Lo spread Ω offerto deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura.
5. Il contratto potrà altresì essere rinnovato per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa rinegoziazione dello spread Ω tra le parti, sia in aumento che in diminuzione.

Art. 2. Dichiarazioni d'impegno

1. L'Affidatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i permessi e quant'altro richiesto dalla normativa vigente per quanto attiene alla fornitura di cui trattasi, nonché di mantenerle/i in stato di validità ed efficacia per tutto il periodo di valenza del contratto.

Art. 3. Stipula del contratto

1. Il Fornitore si obbliga a stipulare il contratto entro il 30.07.2025 e comunque in tempo utile ad assicurare il subentro al Fornitore uscente nei tempi di switch previsti da ARERA. La mancata stipula per cause imputabili al Fornitore darà diritto all'escussione della cauzione provvisoria.
2. La sottoscrizione avverrà in forma digitale mediante scrittura.

Art. 4. Corrispettivi e loro indicizzazione

1. Il prezzo che VERITAS riconoscerà all'Affidatario sulla base degli effettivi prelievi di gas naturale è composto da:
 - A. un **corrispettivo mensile**, espresso in €/mese, per ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna;
 - B. una **quota variabile** applicata ai prelievi di gas di ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna.

A. CORRISPETTIVO MENSILE

Per ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna allacciato direttamente alla rete di trasporto o per i Punti di Riconsegna allacciati alla rete di distribuzione con trattamento giornaliero, un corrispettivo mensile T, espresso in €/mese, calcolato secondo la seguente formula:

$$T = TF + TV$$

con:

- $TF = [(C_{GAT} + C_{GQ} \times g_Q + C_{GM} \times g_M) \times (C_{P_u} + C_{M_T}) \times K_{GG}] + (\sum_{i=1}^{GG_t} C_{G_i} \times g_{G_i} \times (C_{P_u} + C_{M_T}) / GG_{AT}) + C_{M_{CF}} \times K_{GG}$

dove:

- Anno Termico AT: ciascun anno con inizio a ottobre;
- Trimestre Q: periodo di durata ottobre – dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre rientranti nell'Anno Termico;
- Mese M: ciascun mese di calendario dell'Anno Termico;
- Giorno G: ciascun Giorno-gas rientrante nell'Anno Termico;
- C_{GAT} : per Punti di Consegna e/o Riconsegna allacciati direttamente alla rete di trasporto è la Capacità di Trasporto conferita dal Trasportatore per l'AT di riferimento

- C_{gQ}, C_{gM}, C_{gG} : per i soli Punti di Consegna e/o Riconsegna allacciati direttamente alla rete di trasporto è la Capacità di Trasporto conferita dal Trasportatore rispettivamente per il Trimestre Q, per il Mese M e per il Giorno G ad Anno Termico avviato;
 - g_Q, g_M, g_G : coefficienti moltiplicativi da applicare ai corrispettivi di capacità per le capacità di durata inferiore all'AT, riportati nel documento "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024 – 2027 (RTTG 2024 – 2027)", allegata alla Del. 139/2023/R/GAS dell'ARERA, come successivamente aggiornata e modificata;
 - GG_{AT} : numero di giorni dell'Anno Termico a cui appartiene il mese di prelievo t;
 - GG_t : numero di giorni del mese di prelievo t;
 - K_{GG} : coefficiente di riproporzionamento su base giornaliera definito come GG_t / GG_{AT} ;
 - CP_u, CM_T e CM_{CF} : corrispettivi definiti nella RTTG 2024 – 2027, come successivamente aggiornata e modificata.
- $TV = (CV_u + CV^{FC}) \times V_t$
dove:
- CV_u e CV_{FC} : corrispettivi definiti nella RTTG 2024 – 2027, come successivamente aggiornata e modificata;
 - V_t è il volume prelevato mensilmente da ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna.

Per i Punti di Riconsegna allacciati alla rete di distribuzione misurati mensilmente (di seguito "PdR MM") o misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero (di seguito "PdR MY"), il corrispettivo mensile T, espresso in €/mese, è calcolato secondo la seguente formula

$$T = V_t^{M,Y} \times \{[(z_{cg} / GG_{AT}) \times (CP_u + CM_T) \times k] + (CV_u + CV_{FC})\}$$

dove:

- $V_t^{M,Y}$ è il volume prelevato mensilmente da ciascun Punto di Riconsegna PdR MM o PdR MY;
- z_{cg} è il fattore di conversione del prelievo convenzionale massimo in capacità di trasporto, definito per ciascun city gate, ossia il punto di riconsegna della rete di trasporto, o REMI, interconnesso con una rete di distribuzione, così come definito all'art. 3.3. della Del. 147/2019/R/GAS dell'ARERA, come successivamente aggiornata e modificata;
- CP_u : corrispettivo unitario di capacità relativo ai punti di uscite aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km, così come normato all'art. 15.2 della RTTG 2024 – 2027, come successivamente aggiornata e modificata.
- k : è il fattore moltiplicativo di cui all'art. 14.2 della RTTG.

Nel caso in cui ARERA pubblichi i valori in €/GJ (oppure in €/MWh) le componenti sopra indicate saranno adeguate al PCS, viceversa non saranno adeguate.

Il Fornitore aggiornerà i valori dei parametri oltreché le formule di calcolo di tali parametri e del corrispettivo T secondo le disposizioni emanate dalle autorità competenti.

B. QUOTA VARIABILE

- Per i Punti di Consegna e/o Riconsegna per i quali sono disponibili i dati di misura giornalieri, la quota variabile, espressa in c€/Sm³, è definita come segue:

$$P_d = I_d + \Omega \quad [c€/Sm^3]$$

dove:

- I_d = quotazione giornaliera del PSV DA in €/MWh, convertita in c€/Sm³ moltiplicandola per 1,05833, relativa al giorno “d”. Per ogni giorno “d” la quotazione giornaliera è la media dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ sotto il titolo ‘PSV Price Assessment’, del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese, con riferimento alle seguenti quotazioni: “Day Ahead” se il giorno “d” è lavorativo e “Weekend” se il giorno “d” è non lavorativo.
 - Ω = spread, valido per tutto il periodo contrattuale e per tutti i Punti di Riconsegna e/o Riconsegna, espresso in c€/Sm³.
- Nel caso non fossero disponibili dati di misura giornalieri, la quota variabile, espressa in c€/Sm³, viene invece definita come segue:

$$P_t = I_t + \Omega \quad [\text{c€/Sm}^3]$$

dove:

- I_t = aggiornamento calcolato mensilmente pari a PSV DA, pari alla media aritmetica in €/MWh, convertita in c€/Sm³ moltiplicandola per 1,05833, delle quotazioni giornaliere relative al mese di prelievo “t”. Per ogni giorno “d” del mese di prelievo, la quotazione giornaliera è la media dei prezzi ‘Bid’ e ‘Offer’ pubblicati nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ sotto il titolo ‘PSV Price Assessment’, del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese, con riferimento alle seguenti quotazioni: “Day Ahead” se il giorno “d” è lavorativo e “Weekend” se il giorno “d” è non lavorativo.
- Ω = spread, valido per tutto il periodo contrattuale e per tutti i Punti di Riconsegna e/o Riconsegna, espresso in c€/Sm³.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno concordati tra le parti criteri alternativi equivalenti.

Le quote unitarie P_d e P_t di cui sopra sono riferite ad un gas alle condizioni standard e PCS di riferimento utilizzato per la normalizzazione dell’energia (pari a 38.100 kJ/Sm³); tale quote saranno adeguate proporzionalmente al PCS del mese di prelievo.

2. Sono da intendersi a carico di VERITAS ed escluse dal Prezzo:
 - a. le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas quali CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} , CRV^{FG} , CRV^{CS} , la componente SD, le componenti UG_{3T} , GS_T e RE_T ove applicabili, di cui alla RTTG 2024 – 2027, come successivamente aggiornata e modificata;
 - b. ogni eventuale ulteriore componente tariffaria introdotta dall’ARERA successivamente alla stipula del Contratto e destinata alla copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas e poste a carico del Fornitore.
3. Nel caso in cui ARERA pubblici i valori in €/GJ (oppure in €/MWh) tali componenti saranno adeguate al PCS, viceversa non saranno adeguate. In entrambi i casi saranno valorizzate separatamente in fattura.
4. Qualora il trasferimento del gas naturale ai Punti di Riconsegna avvenga tramite il servizio di distribuzione effettuato da un Distributore locale, l’Affidatario fatturerà a VERITAS, con cadenza mensile, la tariffa di distribuzione, in vigore durante il periodo di fornitura, applicata dal distributore locale operante nel comune di fornitura e approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con apposita delibera.

Art. 5. Capacità giornaliera e penali

1. VERITAS, per l'utenza diretta SNAM, REMI 31303901, si impegna a mantenere i propri prelievi giornalieri "Pg" al di sotto della capacità giornaliera "Cg" sottoscritta, pari a 1000 Sm³/giorno.
2. Qualora in un mese di prelievo il valore di Pg_{MAX} relativo al Punto di Consegna REMI risulti superiore alla Cg, VERITAS, oltre agli importi mensili di cui all'art.4, corrisponderà a titolo di penale per ogni metro cubo oltre la tolleranza indicata del corrispondente scaglione, l'importo calcolato come segue.
3. Il Fornitore aggiornerà i valori del parametro CP_U, o eventualmente la formula, secondo le disposizioni emanate da ARERA.
 - Penale = 0 (zero) €/Sm³ in caso di supero fino al 10% della Cg
 - Penale = 1,1 x CP_U €/Sm³ in caso di supero oltre il 10% della Cg
4. In accordo con le disposizioni della delibera ARERA 329/2020/R/GAS o s.m.i., l'ammontare massimo delle penali, con riferimento al periodo dell'anno termico in fornitura, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario CP_U, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto, nel corso dell'anno termico.
5. Gli importi per supero della Capacità Giornaliera Cg non vengono adeguati al PCS.

Art. 6. Conguagli a consuntivo

1. Qualora il prelievo annuale a consuntivo "Vc" espresso in Sm³ a 38,1 MJ/Sm³ risulti diverso dal volume annuo di riferimento "Va" il Fornitore non imputerà a VERITAS nessun importo a titolo di conguaglio e/o penale.

Art. 7. Modificazioni del sistema tariffario

1. Le Parti si danno atto che i parametri, i valori e gli indici previsti per la determinazione e formazione del prezzo sono coerenti con il vigente quadro normativo e tariffario stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con particolare riferimento ai criteri ed alle tariffe di trasporto.
2. Nel caso in cui eventuali condizioni tecnico-economiche contenute in provvedimenti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia dovessero comportare una variazione degli oneri connessi alla disciplina del trasporto, l'Affidatario potrà aggiornarlo in coerenza ai suddetti provvedimenti.
3. In generale VERITAS accetterà modificazioni del sistema dei corrispettivi solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti con apposito atto di ARERA.

Art. 8. Fissazione del prezzo

In corso di fornitura, VERITAS avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, per una percentuale dei volumi consumati, una quotazione a prezzo fisso che, in caso di accordo tra le Parti, sostituirà, per la percentuale definita, il prezzo di mercato (tale operazione viene definita Fissazione).

La Fissazione potrà essere richiesta per un periodo 'p' di fornitura pari a:

- Anno termico (ottobre-settembre);
- Trimestre (ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre,);
- Mese;

La chiusura della operazione di Fissazione sarà definita al più tardi entro i cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio del mese/anno di fornitura in questione e potrà essere presentata tutti i giorni feriali, tranne i giorni coincidenti con i Bank Holidays dei mercati energetici di riferimento per il gas naturale e l'energia elettrica ed eventuali giorni di sospensione del servizio comunicati dall'Aggiudicatario. Potranno essere utilizzate modalità telematiche per la fissazione del prezzo (i.e. portale).

In caso di accettazione della quotazione da parte di VERITAS, sul volume oggetto della richiesta di Fissazione per ciascun Periodo di Riferimento, in sostituzione del prezzo P_d e/o P_t di cui all'art. 4, sarà applicato il corrispettivo fisso derivante dall'operazione di Fissazione.

Resta inteso che qualora ci siano più Fissazioni per il medesimo periodo di fornitura, il prezzo applicato ai volumi oggetto delle Fissazioni sarà pari alla media ponderata dei prezzi relativi alle singole Fissazioni.

In caso di mancata accettazione della quotazione continueranno ad essere applicati i prezzi definiti all'art.4.

Entro la valenza contrattuale VERITAS potrà svolgere operazioni di Fissazione fino al raggiungimento del 100% del volume.

Il prezzo di ogni operazione di Fissazione nel periodo 'p' sarà calcolato come segue:

$$P_p = \text{Prezzo_mercato}_{p_ASK} + \Omega \quad [\text{c€}/\text{Sm}^3]$$

dove:

- P_p = prezzo fisso risultante dall'operazione di Fissazione espresso in $\text{c€}/\text{Sm}^3$
- $\text{Prezzo_mercato}_{p_ASK}$ = prezzo di acquisto del periodo 'p' quotato nel mercato di riferimento ed espresso in $\text{c€}/\text{Sm}^3$
- Ω = spread, valido per tutto il periodo contrattuale e per tutti i Punti di Riconsegna e/o Riconsegna, espresso in $\text{c€}/\text{Sm}^3$.

CONGUAGLIO SUL VOLUME DI RIFERIMENTO

Per ciascun mese di prelievo t, qualora la somma SV_t dei volumi V_t dei singoli Punti di Consegna e/o Riconsegna sia inferiore o superiore al Volume Contrattuale di Riferimento $V_{Rif\ t}$ al netto di una Tolleranza T_{min}/T_{max} , il Fornitore applicherà un conguaglio mensile $CV_{Rif\ t}$, espresso in €, calcolato come segue:

Criterio	CVRIF_t [€]
$(1 - T_{min}) V_{Rif\ t} \leq SV_t \leq (1 + T_{max}) V_{Rif\ t}$	0
$SV_t < (1 - T_{min}) V_{Rif\ t}$	$[(I_t + K) - P_t] \times [SV_t - (1 - T_{min}) V_{Rif\ t}]$
$SV_t > (1 + T_{max}) V_{Rif\ t}$	$[(I_t + K) - P_t] \times [SV_t - (1 + T_{max}) V_{Rif\ t}]$

dove:

T_{min} = soglia inferiore di tolleranza pari a 0 %;

T_{max} = soglia superiore di tolleranza pari a 0 %;

P_t = quota unitaria di cui all'art. 4;

K = pari allo spread Ω offerto in sede di gara e ritenuto fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale;

I_t = aggiornamento calcolato mensilmente pari a **PSV DA_t**, pari alla media aritmetica in €/MWh, convertita in $\text{c€}/\text{Smc}$ moltiplicandola per 1,05833, delle quotazioni giornaliere relative al mese di prelievo "t". Per ogni giorno "d" del mese di prelievo, la quotazione giornaliera è la media dei prezzi 'Bid' e 'Offer' pubblicati nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' sotto il titolo 'PSV Price Assessment', del più vicino giorno lavorativo precedente secondo il calendario inglese, con riferimento alle seguenti quotazioni: "Day Ahead" se il giorno "d" è lavorativo e "Weekend" se il giorno "d" è non lavorativo.

Art. 9. Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale

1. Le parti concordano che, nel caso di dichiarazione del livello di allarme e/o emergenza da parte dell'Autorità competente, responsabile della preparazione del Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale e della dichiarazione dei livelli di crisi, redatto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, allegato 2 al decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n° 351 del 27/10/2023, la facoltà della Stazione appaltante di richiedere una quotazione a prezzo fisso prevista all'art. 8 "Fissazione del prezzo", sarà sospesa fino a dichiarazione della cessazione dello stato di allarme e/o di emergenza precedentemente dichiarati.

Art. 10. Fatturazione termini e modalità di pagamento

1. L'Affidatario provvederà ad emettere le fatture con frequenza mensile, entro il giorno 25 del mese successivo al mese di riferimento. Le Parti concordano espressamente che i pagamenti avverranno con scadenza a 30 giorni data fattura fine mese, mediante mandati bancari.
2. L'Affidatario, nei termini di legge, provvederà ad emettere regolare fattura elettronica in formato XML che andrà trasmessa attraverso il sistema di interscambio (SDI) avendo cura di indicare nello specifico campo del tracciato XML il seguente codice destinatario: W86RHI7. Nell'apposito campo del tracciato dovrà inoltre essere allegata la fattura in formato pdf.
3. I pagamenti saranno effettuati, nel rispetto dei termini di cui sopra, sul conto corrente comunicato dal Fornitore a VERITAS, mediante bonifico bancario.
4. VERITAS, in quanto società controllata direttamente da comuni, è tenuta all'applicazione dell'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 50/2017 e pertanto provvederà a liquidare il pagamento dell'IVA addebitata sulle fatture direttamente al fisco (cd. "split payment").
5. Entro tre giorni lavorativi successivi alla data di emissione della fattura, l'Affidatario dovrà trasmettere all'indirizzo mail d.costagliola@gruppoveritas.it e lgottardo@gruppoveritas.it il flusso dati di fatturazione in un unico file (in versione .xlsx e/o analogo/similare) oppure rendere disponibile lo stesso tramite accesso dal proprio portale web. Il format e i dati da riportare dovranno essere conformi a quanto riportato nell'ALLEGATO 2 "Tracciato record per flusso di fatturazione". Ogni modifica del tracciato dovrà essere concordata preventivamente con VERITAS.
6. VERITAS, per proprie esigenze di verifica, potrà tuttavia richiedere in qualsiasi momento del Contratto la comunicazione periodica di dati aggiuntivi ed il Fornitore sarà tenuto, purché non ne dimostri l'impossibilità, a trasmettere un file integrativo a quello standard a partire dalla prima fatturazione utile successiva alla richiesta.

Art. 11. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà:
 - garantire la fornitura con la piena osservanza e con gli obblighi ed i diritti derivanti dal presente Capitolato e relativi allegati citati, nonché di quelli previsti dalla Legge;
 - assistere nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura e nella gestione delle pratiche, senza richiedere oneri superiori e/o aggiuntivi a quelli previsti dalle Delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
 - garantire la completa organizzazione della fornitura in tutte le sue articolazioni, secondo modalità e tempistiche idonee ad assicurare la regolare fornitura di gas naturale sulla base di quanto richiesto.

2. Ai fini del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati di dettaglio riguardanti i volumi di gas naturale erogato.
3. Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarico di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di VERITAS. Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di gas naturale. Tale servizio sarà pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di gas naturale, ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

Art. 12. Penalità

1. VERITAS vigilerà sulla corretta esecuzione della fornitura da parte del Fornitore. Il mancato rispetto di quanto previsto comporterà l'applicazione, oltre alle eventuali penali previste dalle normative di settore, delle seguenti ulteriori penali da parte di VERITAS.
2. Mancata consegna nei termini prescritti del flusso dati di fatturazione:
 - in caso di inosservanza nei termini stabiliti all'art. 10 "Fatturazione termini e modalità di pagamento" sarà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00.
 - in caso di non conformità al tracciato record fornito in gara da VERITAS del file riportante i dati del flusso di fatturazione, si applicherà una penale per ciascuna contestazione di Euro 300,00.
3. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una comunicazione scritta al Soggetto affidatario contenente le motivazioni che le hanno generate e l'espreso avvertimento che detti importi saranno trattenuti dalle competenze maturate. Il Soggetto affidatario avrà facoltà di produrre giustificazioni al riguardo, entro 48 ore (lavorative) dal ricevimento dell'avviso di penale, che VERITAS si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali stesse.
5. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 13. Risoluzione del Contratto

1. Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, VERITAS potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza del Fornitore;
 - negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio delle società del gruppo VERITAS, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia della fornitura;
 - subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - mancata assunzione della fornitura alla data stabilita;
 - applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10,00% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
 - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. e

ii. (per le società tenute all'applicazione di tale normativa).

Art. 14. Cessione

1. Il Fornitore non può cedere il presente Contratto.

Art. 15. Interpretazione degli atti contrattuali, controversie e foro competente

1. In caso di discordanza o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale va preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da VERITAS, ai sensi del presente Capitolato e secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 16. Elezione di domicilio

1. VERITAS ed il Fornitore dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede legale.
2. In caso di variazioni del suddetto indirizzo, il Fornitore si impegna subitaneamente a darne notizia tramite piattaforma telematica di negoziazione e a mezzo PEC, ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali di sarà effettuato da VERITAS, o da suoi incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di consentire la gestione del Contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. I dati sono trattati da VERITAS secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); l'informativa privacy è consultabile sul sito web della società.

Art. 18. Legislazione, Giurisdizione e Controversie

1. Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Venezia.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da VERITAS.